

Febbraio 2024

## Premessa

Secondo le evidenze disponibili, la regolazione ha contribuito a un miglioramento degli *outcome* nel settore idrico. Tra questi rientrano un aumento degli investimenti previsti e un miglioramento del tasso di realizzazione degli stessi, con conseguenti effetti sulla qualità del servizio. In virtù di un miglioramento dei livelli di efficienza, si registra altresì un andamento stabile dei costi operativi.<sup>1</sup>

Su queste basi, ARERA ha ritenuto di confermare con il nuovo metodo tariffario (il c.d. "MTI-4") per il periodo regolatorio 2024-2029<sup>2</sup> le caratteristiche e gli elementi chiave del precedente *framework* regolatorio.

Tuttavia, eventi eccezionali che negli ultimi anni hanno interessato il più ampio contesto macroeconomico e ambientale – quali le tensioni sul mercato del gas e dell'energia (con risvolti sui costi delle *commodity*) e l'aumento delle temperature e dei fenomeni di siccità – hanno messo in evidenza alcune criticità del precedente impianto regolatorio (il c.d.

---

<sup>1</sup> ARERA (2023), Documento per la consultazione 442/2023/R/idr, 4 ottobre. Disponibile al seguente link: <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/442-23>.

<sup>2</sup> ARERA (2023), Delibera n. 639/2023/R/idr, 28 dicembre. Disponibile al seguente link: <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/639-23>.

---

Oxera Consulting LLP è una limited liability partnership di diritto inglese registrata in Inghilterra con numero OC392464 e sede legale al seguente indirizzo: Park Central, 40/41 Park End Street, Oxford OX1 1JD, Regno Unito; in Belgio con numero 0651 990 151 filiale: Spectrum, Boulevard Bischoffsheim 12-21, 1000 Bruxelles, Belgio; e in Italia con numero REA RM – 1530473 filiale: Via delle Quattro Fontane 15, 00184 Roma, Italia. Oxera Consulting (France) LLP, una filiale Francese: 60 Avenue Charles de Gaulle, CS 60016, 92573 Neuilly-sur-Seine, Francia è registrata in Neuilly-sur-Seine, con numero RCS 844 900 407 00025. Oxera Consulting (Netherlands) LLP, una filiale Amsterdam: Strawinskyalaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Paesi Bassi è registrata ad Amsterdam con numero KvK 72446218. Oxera Consulting GmbH è registrata in Germania con numero HRB 148781 B (tribunale locale di Charlottenburg) e sede legale al seguente indirizzo: Rahel-Hirsch-Straße 10, Berlino 10557, Germania.

Sebbene sia stato fatto ogni sforzo possibile per assicurare l'accuratezza del materiale e l'integrità delle analisi oggetto del presente documento Oxera, nella massima misura consentita dalla legge, declina ogni responsabilità per azioni intraprese o decisioni assunte in base al suo contenuto.

Nessuna entità Oxera è autorizzata o regolata da alcuna Autorità Finanziaria o regolamento all'interno di uno dei paesi in cui opera o fornisce servizi. Chiunque desideri effettuare un investimento deve consultare il proprio broker o un consulente finanziario. Oxera declina ogni responsabilità per qualsiasi decisione di intraprendere un determinato investimento, di cui l'investitore si assume in via esclusiva il relativo rischio.

© Oxera 2024. Tutti i diritti sono riservati. Fatta eccezione per la citazione di un breve passaggio nel contesto di un commento o di una recensione, nessuna parte può essere riprodotta senza averne ottenuto l'autorizzazione.

“MTI-3”). Sono quindi state introdotte delle modifiche mirate che, anche se non in grado di fronteggiare pienamente l'insieme di queste sfide, presentano alcune novità con un impatto sulle imprese del settore che è stato valutato positivamente da alcuni analisti.<sup>3</sup>

Questa nota si concentra proprio sugli aspetti positivi, che possono essere raggruppati in tre aree:

- riconoscimento dei costi dell'energia;
- flessibilità nella rimodulazione dei conguagli (e di altre partite) oltre il periodo regolatorio;
- valorizzazione delle opere *upstream*.

## 1 Riconoscimento dei costi dell'energia

Con il nuovo metodo tariffario, l'Autorità ha rivisto la componente a copertura del costo per l'energia elettrica per tener conto di una serie di fattori, tra cui (i) l'evoluzione delle condizioni nei mercati, (ii) la dimensione e le caratteristiche tecniche di produzione dei gestori dei servizi idrici, e (iii) la dispersione dei valori osservati rispetto al *benchmark* di riferimento.

Con le modifiche previste nell'MTI-4, la componente a copertura del costo dell'energia elettrica riconosciuta in tariffa nell'anno  $t$  è ancora dipendente dal costo effettivamente sostenuto nell'anno  $t-2$ , ma è prevista l'introduzione di una **valorizzazione monetaria dell'energia elettrica autoprodotta e consumata**. Inoltre, è stato confermato l'incentivo al **contenimento dei consumi di energia**, attraverso il mantenimento di un meccanismo di *sharing* dell'eventuale risparmio. Entrambi i meccanismi hanno l'obiettivo di incentivare il risparmio energetico e l'autoproduzione di energia, in ottica di transizione energetica.<sup>4</sup>

Eventuali scostamenti tra il costo effettivamente sostenuto in un anno e la quota riconosciuta nello stesso anno sono successivamente recuperati tramite la componente a conguaglio  $R_{CEE}$ . Questa, superando

---

<sup>3</sup> Si veda ad es. Kepler Cheuvreux (2023), *ACEA | AO | Buy | The winner of the new water tariff method for the 4th regulatory period*, 28 dicembre.

<sup>4</sup> ARERA (2023), Delibera n. 639/2023/R/idr. Allegato A, articolo 21.

(sebbene solo parzialmente) il precedente meccanismo del "costo medio di settore":

- i. tiene conto di un *benchmark* di costo relativo a un **mix teorico di acquisto**, composto da contratti sia a prezzi variabili sia a prezzi fissi, così da minimizzare il rischio legato a politiche di approvvigionamento troppo sbilanciate su uno dei due tipi di contratto;
- ii. prevede un **range di "tolleranza" del 15% (rispetto al livello medio/"efficiente")**, in aumento rispetto al 10% del precedente metodo tariffario.<sup>5</sup>

Ciò significa che, rispetto al passato, gli operatori saranno in grado di recuperare pienamente, anche se sempre con un *lag* temporale, i costi effettivamente sostenuti anche in presenza di maggiori scostamenti dal livello "efficiente" di riferimento.

Sebbene il *lag* nel riconoscimento di tale componente di costo non sia stato ridotto, grazie all'ampliamento del *range* di tolleranza e a una più ampia composizione dei contratti di fornitura nel *benchmark* di riferimento, il nuovo approccio si mostra più flessibile e accurato rispetto ai costi effettivamente sostenuti dai gestori. Al tempo stesso, la nuova metodologia incentiva sia il risparmio sia l'autoproduzione di energia. Rimane, in ogni caso, il tema dell'utilizzo di un *benchmark* non del tutto trasparente e non prevedibile *ex ante* da parte degli operatori, dal momento che i dati di costo dei gestori idrici sono a disposizione esclusivamente di ARERA.

## 2 Rimodulazioni dei conguagli (e altre partite)

L'MTI-4 tenta poi di rispondere a una delle criticità del precedente metodo tariffario, che lasciava ampio margine di discrezionalità agli Enti di governo dell'ambito ("EGA") nella possibilità di dilazionare i riconoscimenti tariffari nel tempo attraverso le c.d. "rimodulazioni".

Al fine di contenere l'entità dei costi ammissibili che gli EGA potevano rinviare a periodi futuri, infatti, il regolatore ha introdotto **vincoli più stringenti alla possibilità di recupero dei conguagli (e di altre partite)**

---

<sup>5</sup> Ibid, articolo 28.1.

**nelle annualità successive alla fine del periodo regolatorio**, ossia dopo il 2029.

Nello specifico, un differimento di tali costi ammissibili potrà essere di norma applicato solo se motivato dalla **necessità di rispettare il limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario**.<sup>6</sup> Ciò risponde a una delle criticità rappresentate da diversi gestori negli anni passati, sebbene l'MTI-4 preveda alcune possibili eccezioni che potrebbero impattare sull'effettiva efficacia di questa disposizione.

Qualora necessario per mitigare l'impatto dei costi sull'utenza e assicurare la sostenibilità tariffaria, è infatti fatta salva la **possibilità dell'EGA di presentare motivata istanza ad ARERA**, in accordo con il gestore, per un rinvio del riconoscimento di determinate categorie di costi oltre il 2029. In ogni caso, dovrà essere specificato l'anno in cui tali componenti saranno recuperate e garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata.

Tale disposizione introduce ulteriori adempimenti necessari da parte dell'EGA nel caso di rimodulazione dei costi dopo il 2029. Se da un lato ciò potrebbe disincentivare a procedere in questo senso rispetto al passato, dall'altro potrebbe rappresentare un incentivo per gli EGA a rinunciare alla valorizzazione di determinate voci di costo del gestore anziché rimodularle.

### 3 Valorizzazione delle opere *upstream*

La nuova metodologia tariffaria prevede alcuni riferimenti interessanti che sottolineano la **centralità degli investimenti e della manutenzione delle grandi infrastrutture *upstream***. Sebbene la delibera non fornisca molti dettagli, sono presenti alcune misure e aperture che potrebbero consentire una più accurata valorizzazione di queste opere, che dipendono in ogni caso dall'inclusione o meno dell'opera nella *Regulatory Asset Base* (RAB) del gestore.

In particolare, se l'infrastruttura *upstream* è ricompresa (in tutto o in parte) nella RAB del gestore, questa rientra nell'applicazione dei *building block* della regolazione, con **valorizzazione dei costi anche attraverso le componenti relative ai costi della risorsa**. Nel Box

---

<sup>6</sup> Ibid, articolo 28.2.

seguinte si forniscono maggiori dettagli sulle componenti tariffarie tramite cui possono essere valorizzati questi costi.



### Box 3.1 Componenti tariffarie di riferimento

- I costi delle immobilizzazioni legate alla "realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione, il potenziamento e la messa in sicurezza degli invasi e degli impianti di potabilizzazione" sono inclusi nella componente di CAPEX per *Resource costs* ("**RES<sub>CAPEX</sub>**").
- Gli eventuali costi operativi aggiuntivi connessi alla nuova gestione di una grande infrastruttura *upstream* all'interno della voce di OPEX per *Environmental and Resource Costs* ("**ERC<sub>OPEX</sub>**"). Lo stesso vale per le OPEX legate alle opere valorizzate all'interno della componente RES<sub>CAPEX</sub>.
- Tramite la componente ERC<sub>OPEX</sub> è possibile recuperare anche gli oneri locali per la parte in cui questi siano destinati all'attuazione di misure riconducibili alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Fonte: ARERA (2023), Delibera n. 639/2023/R/idr. Allegato A, articoli 26 e 27.

Nei casi in cui, invece, l'infrastruttura *upstream* non sia ricompresa nella RAB del gestore, sono previste due fattispecie: (i) se utilizzata dal gestore potrà essere **valorizzata nella componente a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi**,<sup>7</sup> unitamente ai corrispondenti costi operativi, altrimenti (ii) se gestita da un'entità che eroga servizi all'ingrosso al gestore potrà essere valorizzata **nella componente a copertura dei costi all'ingrosso**.<sup>8</sup> In quest'ottica, l'MTI-4 ha previsto anche la possibilità di valorizzare, su istanza dell'EGA, una componente di natura previsionale, il cui obiettivo è quello di permettere di

<sup>7</sup> La cd. componente "*ΔCuit*".

<sup>8</sup> ARERA (2023), Delibera n. 639/2023/R/idr, pag. 26.

anticipare, almeno in parte, il recupero di costi variabili legati a un incremento della resilienza negli approvvigionamenti.<sup>9</sup>

L'attenzione alle grandi infrastrutture *upstream* si rinvia anche nell'aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ("RQTI").<sup>10</sup> L'Autorità ha, infatti, **introdotto un nuovo macro-indicatore ("M0 – Resilienza idrica")** volto a monitorare l'efficacia del sistema degli approvvigionamenti per il soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito.<sup>11</sup>

Inoltre, al fine di meglio riflettere la natura degli *asset* sottostanti le attività *upstream*, è stata prevista l'**introduzione di due ulteriori categorie di cespiti**, con diverse vite utili, ossia "piccole dighe" e "grandi dighe".<sup>12</sup>

Infine, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, l'Autorità punta ad ampliare il ricorso a una gestione della **raccolta e del convogliamento delle acque meteoriche** che si integri efficacemente con il restante sistema infrastrutturale. In tal senso, è prevista esplicitamente l'inclusione nel servizio idrico integrato ("SII") di "attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali".<sup>13</sup> Dal 2024 è prevista la possibilità di includere queste attività nel SII ai fini della definizione dei corrispettivi, anche nei casi in cui queste ne erano precedentemente escluse.

## 4 Spunti sulle possibili implicazioni

Sebbene alcuni di questi aspetti non risultino particolarmente enfatizzati all'interno della delibera dell'MTI-4, si ritiene che gli elementi presentati nelle sezioni precedenti rappresentino dei punti di sviluppo rispetto alla regolazione precedentemente in vigore.

---

<sup>9</sup> *Ivi*, Allegato A, articolo 22.2.

<sup>10</sup> ARERA (2023), Delibera n. 637/2023/R/idr, disponibile al seguente [link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/637-23](https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/637-23).

<sup>11</sup> Nello specifico, la RQTI prevede l'introduzione di obiettivi di mantenimento o miglioramento (a seconda delle *performance* di partenza dei diversi gestori) rispetto all'incremento della disponibilità idrica del gestore.

<sup>12</sup> ARERA (2023), Delibera n. 639/2023/R/idr. Allegato A, articolo 11.5.

<sup>13</sup> *Ivi*, articolo 1.1.

Le modifiche al *benchmark* di riferimento (e alla flessibilità rispetto allo stesso) per il riconoscimento della componente a copertura dei costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica rappresentano un passo avanti nell'ottica di un processo di valorizzazione più accurata dei costi effettivamente sostenuti dai gestori, pur mantenendo incentivi all'efficienza (di costo) e al risparmio.

Allo stesso modo, i limiti posti alle rimodulazioni dei conguagli e delle altre poste tariffarie dovrebbero mitigare i rischi di eccessive dilazioni temporali nel riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori in una determinata annualità. Salvo che gli EGA optino per la rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di ricavo, l'introduzione del nuovo adempimento amministrativo dovrebbe maggiormente scoraggiare questa pratica e fornire maggiore trasparenza su quando queste somme potranno essere recuperate.

Infine, le misure a sostegno di grandi opere *upstream* mostrano una maggiore attenzione alla sostenibilità e al trattamento tariffario di questi asset. Tra queste, in particolare:

- la valorizzazione diretta delle relative componenti di CAPEX e OPEX, prevista attraverso la componente *Res* qualora le opere in oggetto siano ricomprese nella RAB del gestore, o attraverso altre componenti tariffarie a seconda del grado di utilizzo dell'opera non compresa nella RAB;
- l'introduzione del macro-indicatore "M0 – Resilienza idrica" per monitorare la qualità e l'efficacia degli approvvigionamenti e incentivare un miglioramento rispetto al livello di partenza;<sup>14</sup>
- l'introduzione di due ulteriori categorie di cespiti ("piccole dighe" e "grandi dighe"), per meglio catturare la specificità di questi investimenti e migliorare la pianificazione in sede di definizione del programma degli investimenti;
- la possibilità di valorizzare esplicitamente i costi connessi alle attività di raccolta delle acque meteoriche nella tariffa, qualora questo non fosse già stato il caso.

Essendo l'MTI-4 dichiaratamente in continuità con il quadro regolatorio preesistente, non sono state previste misure più strutturali e spesso auspiccate dal settore, quali ad esempio la riduzione (o il superamento) del *lag* temporale con cui i costi e gli investimenti sostenuti sono

---

<sup>14</sup> Salvo la possibilità di un obiettivo di mantenimento, per le gestioni che già sono caratterizzate da *performance* "elevate".

riconosciuti in tariffa e il "superamento"/deroga del *cap* o vincolo superiore alla crescita delle tariffe tra un anno e l'altro.

Un ulteriore aspetto rimasto invariato, in quanto attinente al più ampio contesto normativo di riferimento per il settore, è quello della *governance* multilivello. In particolare, il doppio livello di regolazione, con ruoli diversi in materia tariffaria attribuiti rispettivamente ad ARERA e agli EGA, contribuisce alla complessità del quadro di riferimento e, in alcuni contesti, ha presentato delle criticità.

## Contatti

[alfredo.macchiati@oxera.com](mailto:alfredo.macchiati@oxera.com)

Alfredo Macchiati

[leonardo.mautino@oxera.com](mailto:leonardo.mautino@oxera.com)

Leonardo Mautino

[rebecca.vitelli@oxera.com](mailto:rebecca.vitelli@oxera.com)

Rebecca Vitelli

[ludovica.salvyuolo@oxera.com](mailto:ludovica.salvyuolo@oxera.com)

Ludovica Salvyuolo